

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00159

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 112 del 06/11/2013

Firmatari

Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 06/11/2013

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
POLVERINI RENATA	IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE	06/11/2013
FEDRIGA MASSIMILIANO	LEGA NORD E AUTONOMIE	06/11/2013
RIZZETTO WALTER	MOVIMENTO 5 STELLE	06/11/2013
BECHIS ELEONORA	MOVIMENTO 5 STELLE	06/11/2013
TINAGLI IRENE	SCELTA CIVICA PER L'ITALIA	06/11/2013
AIRAUDO GIORGIO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	06/11/2013

Commissione assegnataria

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Stato iter: **CONCLUSO il 13/11/2013**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

ILLUSTRAZIONE		13/11/2013
GNECCHI MARIALUISA	PARTITO DEMOCRATICO	
INTERVENTO GOVERNO		13/11/2013
DELL'ARINGA CARLO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	
INTERVENTO PARLAMENTARE		13/11/2013
DAMIANO CESARE	PARTITO DEMOCRATICO	

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/11/2013
APPROVATO IL 13/11/2013
CONCLUSO IL 13/11/2013

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00159

presentato da

GNECCHI Marialuisa

testo di

Mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112

La XI Commissione,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 (cosiddetta riforma Maroni) ha confermato, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità – in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome – nei confronti di quelle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del metodo contributivo;

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto salva-Italia» (legge n. 214 del 2011), ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuano ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta riforma Maroni;

l'INPS, con la circolare numero 35 del 14 marzo 2012, ha interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l'opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti; la disposizione in esame è stata interpretata come una deroga al regime generale introdotto dalla riforma pensionistica, in modo restrittivo e nell'ottica di un principio della minor spesa e del risparmio;

il decreto-legge n. 201 del 2011 non novella il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 e pertanto le disposizioni in esso contenute rimangono valide e non costituiscono una deroga al nuovo regime pensionistico; casomai è da considerare illegittima l'introduzione della decorrenza temporale;

i firmatari del presente atto reputano il contenuto della circolare n. 35 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale *contra legem*;

anche nel corso di un'audizione del 6 novembre 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro*

tempore Fornero, di fronte alla 11^a Commissione del Senato, rispondendo ad alcuni quesiti sull'interpretazione contenuta nella circolare n. 35, aveva espresso dubbi in merito ai contenuti della circolare medesima, impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell'INPS,

impegna il Governo

a sollecitare l'INPS, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, come peraltro chiaramente definito nella citata

disposizione di cui all'articolo 24, comma 14.

(7-00159) «Gnecchi, Polverini, Fedriga, Rizzetto, Bechis, Tinagli, Airaudo».